



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

No all'interpretazione per analogia tra disciplina dei termini di natura sostanziale e di natura processuale (caso in tema di termine per il deposito del prezzo della vendita forzata e sospensione feriale)

In merito al termine per il deposito del prezzo della vendita forzata va data continuità al recente orientamento per cui va ritenuto di carattere sostanziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della L. n. 742 del 1969. Di conseguenza è fondato il motivo con cui si denuncia la violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all'[art. 12 preleggi](#) con riferimento all'[applicazione analogica](#) in materia di [termini processuali](#), avendo la sentenza impugnata affermato che il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 85 avrebbe natura processuale e sarebbe, pertanto, soggetto alla [sospensione nel periodo feriale](#) di cui alla L. n. 742 del 7 ottobre 1969.

NDR: in argomento si veda Cass. n. 18421 del 8/06/2022, secondo cui, in tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.9.2022, n. 26815

...omissis...

Fatti di causa

V.A. subiva pignoramento immobiliare da parte di Riscossione Sicilia S.p.a. per crediti di natura erariale (per oltre sessantasettemila Euro) e di natura comunque pubblica (per oltre Euro centosettantatremila).

Dopo tre incanti andati deserti Riscossione Sicilia S.p.a. chiedeva l'assegnazione dell'immobile pignorato (costituito da un capannone industriale in agro del Comune di ---) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 art. 85.

Il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 7/06/2012 assegnava provvisoriamente l'immobile allo Stato, fissando al concessionario termine di diciotto mesi dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta per il versamento del prezzo e rinviava per il prosieguo al 12/02/2014.

L'ordinanza era comunicata a Riscossione Sicilia in data 13/06/2012.

Il prezzo veniva versato in data 28/01/2014.

V.A. chiese al giudice dell'esecuzione che fosse dichiarata estinta la procedura esecutiva per tardivo versamento del prezzo (che nella prospettazione della V. scadeva il 9/12/2013).

Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza della V. con ordinanza del 20/01/2015.

La V. interponeva reclamo che era rigettato dal Collegio del Tribunale di Catania con sentenza pubblicata il 28/04/2015.

La V. proponeva, quindi, appello che era rigettato dalla Corte di Appello territoriale con sentenza n. 1051 del 2019.

Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, V.A..

Resiste con controricorso II Banca S.p.a.

Riscossione Sicilia S.p.a. è rimasta intimata.

Per l'adunanza camerale del 16/06/2022 il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e la ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivo fa valere violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 art. 30 e del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 85, per errata applicazione dell'art. 85 suddetto sebbene non si vertesse soltanto in tema di entrate erariali.

Il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999 art. 30;

Il terzo, e ultimo, mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all'art. 12 preleggi con riferimento all'applicazione analogica in materia di termini processuali, avendo la sentenza impugnata affermato che il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 85 avrebbe natura processuale e sarebbe, pertanto, soggetto alla sospensione nel periodo feriale di cui alla L. n. 742 del 7 ottobre 1969.

I primi due motivi rappresentano circostanze di fatto, quali quella del prevalente ammontare di crediti di soggetti diversi dallo Stato, e segnatamente di debiti derivanti dall'esposizione bancaria della V. con la Banca II S.p.a., delle quali non vi è alcuna traccia nelle precedenti fasi del giudizio e rispetto alle quali il ricorso risulta del tutto carente in termine di specificità, né dalla sentenza impugnata possono trarsi elementi favorevoli alla prospettazione della V., in ordine al preponderante ammontare del credito privato e all'esiguità del ricavato per le pubbliche finanze.

Le dette circostanze, delle quali, ove adeguatamente rappresentate nelle pregresse fasi del giudizio, non viene, in diritto, neppure evidenziata la rilevanza ai fini dell'invalidità dell'esecuzione intrapresa e dell'illegittimità del rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva, da parte del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania.

Il terzo motivo, vertente sulla deroga al principio di tassatività delle ipotesi di sospensione dei termini processuali, ai sensi della L. n. 742 del 7/10/1969, per il periodo feriale e', viceversa, a differenza dei primi due mezzi, fondato.

La detta conclusione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, in quanto il termine per il deposito del prezzo della vendita forzata è stato, di recente, da sentenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e al cui orientamento intende assicurare continuità, ritenuto di carattere sostanziale, e non processuale (Cass. n. 18421 del 8/06/2022 Rv. 665021 - 01): "In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della L. n. 742 del 1969".

Il terzo motivo e', pertanto, fondato, avuto riguardo alla natura di termine sostanziale, e non processuale, per il versamento del prezzo nella vendita forzata.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al terzo motivo.

La causa, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, con riferimento all'effettivo superamento del termine per il versamento del prezzo, è rinviata alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto statuito in questa sede e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

